

Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - Cass. n. 8203/2007

"Forum destinatae solutionis" - Obbligazione di restituzione di indebito collegata a contestazione di altra obbligazione - Art. 1182, terzo comma cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.

In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all'art. 1182, terzo comma cod. civ., non trova applicazione rispetto all'obbligazione di restituzione di ciò che sia stato pagato indebitamente, quando la stessa discenda da una contestazione relativamente al rapporto cui è collegata e il relativo credito sia, pertanto, allo stato, illiquido.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 8203 del 02/04/2007

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

8203

2007